

## **LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE**

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è il reato che compie colui il quale aliena simulatamente dei beni per sottrarli all'erario.

Il reato si rivolge alla riscossione di debiti erariali riconducibili alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto ed investe tutti i contribuenti sui quali grava un debito Irpef, Ires od Iva, indipendentemente dal regime contabile al quale essi siano assoggettati.

Il reato prescinde dall'esistenza di un atto di accertamento, punendo anche atti fraudolenti commessi in un momento anteriore a quello in cui il contribuente venga formalmente a conoscenza del compimento dell'attività di controllo da parte del Fisco.

Il delitto contempla, quindi, una condotta esclusivamente commissiva, consistente nell'alienazione simulata di beni del proprio patrimonio o il compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui preordinati al fine di pregiudicare l'efficacia della riscossione coattiva.

Il caso classico è quello che il debitore potenziale venda ad amici compiacenti un bene per sottrarlo all'azione esecutiva dell'esattore.

Il contribuente, in questi casi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, qualora l'ammontare complessivo delle somme sottratte è superiore ad euro cinquantamila; se l'ammontare è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Inoltre, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Riferimenti normativi:

- art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000;
- art. 29, comma 4, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

Luglio 2010